



Regolamento per l'elezione di quattro Consiglieri del Consiglio Direttivo di competenza dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione Oasi Giovani ETS.

Introduzione:

Il presente regolamento disciplina le procedure di nomina dei membri del Consiglio Direttivo di competenza dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione Oasi Giovani ETS ai sensi dell'art. 19 dello statuto. Il presente regolamento è adottato in conformità alle disposizioni dello Statuto e alle leggi vigenti in materia.

Articolo 1 - Elettorato attivo

Hanno diritto di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo coloro che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, alla data dell'Assemblea dei Soci nel corso della quale si svolgerà la votazione risultano essere iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale o comunque non dimissionari.

Articolo 2 - Elettorato passivo

Possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo i Soci maggiorenni che alla data dell'Assemblea dei Soci nel corso della quale si svolgerà la votazione risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, che siano in regola con il pagamento delle quote associative e che dichiarino al momento della candidatura di non trovarsi nei casi di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Sono ammesse solo candidature singole.

Non sono ammissibili le candidature:

- dei Soci che abbiano già espletato due mandati nel Consiglio di Amministrazione di Oasi Giovani ETS;
- di coloro che siano stati Soci di Oasi Giovani ETS e che siano decaduti.

Articolo 3 – Modalità di presentazione delle candidature

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto, il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni e scade con l'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo all'ultimo anno di carica.

Due mesi prima della scadenza del mandato, e cioè entro il 31° marzo dell'anno di scadenza, il Consiglio Direttivo di Oasi Giovani ETS delibera e comunica a tutti i soci, a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato all'atto di iscrizione del socio, l'indizione dell'elezione per il rinnovo del Consiglio

Direttivo relativamente ai quattro Consiglieri di competenza dell'Assemblea dei soci.

La delibera di cui al comma precedente indicherà il termine ultimo entro il quale possono essere presentate le candidature, compresa la richiesta di presentazione di un curriculum professionale e motivazionale, e la data in cui avrà luogo la votazione per l'elezione dei quattro Consiglieri. La data della votazione sarà quella dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, nel corso della quale si svolgerà la votazione.

Articolo 4 – Ammissibilità delle candidature e formazione degli elenchi dei candidati

Entro dieci giorni dalla data di scadenza della presentazione delle candidature, il Consiglio Direttivo esamina le proposte di candidatura pervenute, redige e delibera l'elenco dei candidati eleggibili ai sensi dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento e l'elenco dei Soci che ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento potranno esprimere il loro voto nel corso dell'Assemblea di Soci indetta per il rinnovo delle cariche.

Articolo 5 – Modalità di espressione del voto

Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun avente diritto mediante compilazione della scheda elettorale e deposta dallo stesso nell'urna durante l'Assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

La scheda elettorale è predisposta a cura del Consiglio Direttivo previa valutazione da parte dello stesso dell'ammissibilità delle candidature pervenute. Essa deve riportare il logo e i dati identificativi dell'Associazione.

Ogni Socio di cui all'art. 1 del presente Regolamento può votare esprimendo fino a tre preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze è obbligatorio includere almeno un candidato di genere maschile e uno di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Nel caso di espressione di tre preferenze appartenenti tutte allo stesso genere, sono nulle la seconda e la terza preferenza. Qualora vengano espresse più di tre preferenze, saranno considerate valide esclusivamente le prime tre indicate, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. E' ammessa una sola delega per ciascun votante.

Articolo 6 – Nomina della commissione elettorale e degli scrutatori

L'Assemblea dei soci convocata per il rinnovo delle cariche sociali prima di procedere con le votazioni nomina una commissione elettorale composta da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto e che abbiano dichiarato la propria rinuncia ad essere candidati.

Tutte le schede devono essere siglate dal Segretario della commissione elettorale.

Le deleghe di voto devono essere accettate dal Presidente dell'Assemblea o dal Presidente della commissione elettorale, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale autentica la firma del delegante.

Articolo 7 - Risultato elettorale

La Commissione elettorale prende atto dell'elenco dei candidati ammissibili e dell'elenco dei Soci che possono esercitare il voto redatti dal Consiglio Direttivo, esamina la validità delle deleghe al voto presentate ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, garantisce la regolarità della votazione, procede allo spoglio delle schede di voto, controlla che il numero di voti espressi corrisponda al numero degli aventi diritto al voto e redige la graduatoria risultante della votazione.

In caso di parità di voti ha la precedenza nella graduatoria degli eletti il più anziano di età.

Terminato lo spoglio delle schede il Presidente dà lettura della graduatoria.

L'Assemblea dei Soci prende atto della graduatoria risultante dalla votazione redatta dalla Commissione elettorale di cui all'art. 7 del presente Regolamento e proclama gli eletti nel nuovo Consiglio Direttivo.